



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 25/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **21:00** in Casalgrande, in parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **17**

Assenti N. **0**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina, Benassi Daniele e Roncarati Alessia

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- la disposizione contenuta nel comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 (canone mercatale) si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 (canone patrimoniale unico) e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo:
 - sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme sopra richiamate dell'art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019,
 - restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 22.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2017;
- Delibera di Giunta Comunale n. 282 del 22.12.2004 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 07.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che:

- l'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997 dispone che nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della Legge 23/12/1996, n. 662, in quanto compatibili;
- l'art. 3 comma 133 lettera I) della legge n. 662 23/12/1996 fissa, quali principi, la previsione di circostanze esimenti, attenuanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si articola nei seguenti punti principali:

■ **TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019, entrata in vigore nonché disposizioni transitorie;

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

disciplina il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune; definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza; disciplina del sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale; racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune; definisce modalità e termini di presentazione delle istanze, definisce diverse tipologie di esposizione pubblicitaria, il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria fissando le competenze della giunta comunale; racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;

CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

disciplina l'accertamento, la riscossione, ordinaria e coattiva, il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019 e i rimborsi;

■ **TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

disciplina il nuovo canone patrimoniale dei mercati, il relativo accertamento, la riscossione, ordinaria e coattiva, il sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019 e i rimborsi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

■ ALLEGATI:

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;

ALLEGATO B: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle occupazioni permanenti e temporanee;

ALLEGATO C: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie;

ALLEGATO D: coefficienti moltiplicatori e maggiorazioni per l'applicazione del canone sulle pubbliche affissioni;

ALLEGATO E: coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone mercatale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTA, altresì, la disposizione della legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, comma 846 in forza della quale "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.";

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 50 del 20/09/2016 è stato disposto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni mediante il ricorso a procedura ad evidenza pubblica;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che a seguito della suddetta procedura è stato stipulato il contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2017- 31/12/2021;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire senza soluzione di continuità la gestione del canone corrispondente alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni che sostituisce l'imposta sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni, confermare, ove se ne ravvisino le concrete condizioni, l'affidamento in essere secondo quanto previsto dal sopra indicato comma 846 mantenendo la gestione interna del Canone patrimoniale corrispondente all'occupazione di suolo pubblico e del Canone mercatale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 106, comma 3bis, del DL n. 34/2020 che ha stabilito il differimento al 31.01.2021 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno -d' intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali- del 13.01.2021, il quale ha prorogato al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di approvazione del suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15 dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore SUAP, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore Edilizia Privata, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 4 (il Gruppo Consiliare “PD”)

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, composto di n. 93 Articoli comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1);
3. di disporre che i regolamenti di ciascuna delle entrate sostituite e le relative tariffe restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di affidare, ove se ne ravvisino le concrete condizioni, all'attuale concessionario per la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni la gestione del Canone Patrimoniale Unico relativo alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni demandando al Responsabile del Settore servizi al Cittadino gli adempimenti conseguenti;
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 15 - Astenuti: 2 (Il Consigliere Comunale Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 4 (il Gruppo Consiliare “PD”)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO